



COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Ordinanza Sindacale

N.68 DEL 18/03/2020

OGGETTO: Misure provvisorie ed urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19 nel territorio di Casamicciola Terme - Disposizioni organizzative Uffici Comunali.

IL SINDACO

Visto la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Atteso che i provvedimenti governativi vigenti, qui integralmente richiamati, impongono limitazioni alle attività pubbliche e private e alla circolazione delle persone fisiche sull'intero territorio nazionale, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID 19 da ultimo i D.P.C.M. del 8 - 9 e 11 marzo 2020;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): in cui è previsto, " *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.* "
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1, secondo cui "**le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza**";
- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all'art. 19 "Misure urgenti in materia di pubblico impiego", dispone:

"[...] 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Preso e dato atto della circolare del Ministro per la P.A. con la quale si dispone espressamente che con il Decreto Legge 9/03/2020 << è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le

amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime>>>;

Visto la deliberazione di G.C. n. 29 del 11/03/2020, ad oggetto “Contratto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Approvazione misure organizzative straordinarie per lo svolgimento di forme di lavoro agile”, con la quale si delibera, tra l’altro, “*Di adottare in via del tutto eccezionale, misure organizzative sperimentali urgenti in materia di lavoro agile, secondo quanto previsto dal D.L. n.6 del 23.02.2020, allo scopo di fare dronte all’emergenza legata alla diffusione del virus Covid -19*”;

Visto il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Preso e dato atto che l’art.87 del D.L. 18/2020 recante Misure straordinarie di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali al comma 1 recita che “....il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165....”;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 , n.165 ad oggetto Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, ad ogni modo, necessario ed urgente, limitare al massimo le presenze del personale in servizio, e dettare misure organizzative agli uffici comunali prevedendo l’individuazione dei servizi strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e di servizi indifferibili, per garantire risposte alla cittadinanza e allo stesso tempo il rispetto di quanto previsto dai su riportati dispositivi;

Per tutto quanto sopra esposto,

DISPONE

che

- a) le seguenti siano definite quali “**attività indifferibili da rendere in presenza**”:
- **Attività della protezione civile;**
 - **Attività della polizia locale;**
 - **Attività di supporto tecnico-amministrativo al Sindaco e al Segretario Generale collegate all’emergenza sanitaria in corso;**
 - **Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;**
 - **Attività del protocollo comunale;**
 - **Attività urgenti dei servizi sociali**
 - **Attività urgenti dei servizi finanziari**
 - **Attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti**
- b) Dette attività siano svolte con le modalità appresso riportate e con l’adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;

il tutto fino a nuova disposizione;

Inoltre,

ORDINA

- A ciascun Responsabile di Area di dare esecuzione alla presente ordinanza, limitando la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro (su elencate), anche in ragione della gestione dell'emergenza, applicando per tutte le altre attività il lavoro agile. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, sarà previsto di recuperare le ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva, così come previsto dall'art. 87 del DL n.18/2020;
- Ai Responsabili di Settore di individuare almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio per poter adempiere alle attività indifferibili sopra indicate; tutti gli altri dipendenti, ad esclusione di quelli che effettuano progetti di lavoro domiciliare ("lavoro agile" o "smart working"), sono comandati in disponibilità presso il proprio domicilio e, durante l'orario di lavoro, dovranno essere reperibili al fine di poter essere richiamati per ogni necessità, presentandosi sul luogo di lavoro entro 15 minuti dalla chiamata. Detto comando in disponibilità emergenziale, come disposto dall'art. 19 del D.L. 9/2020: "**servizio prestato a tutti gli effetti di legge**" (rimane inteso che ogni abuso sarà perseguito a norma di legge);
- Ai Dipendenti in servizio di certificare il proprio ingresso e la propria uscita tramite apposito riconoscimento digitale, ovvero con le consuete modalità, fermo restando che debiti orari che si matureranno in virtù del presente e dei precedenti provvedimenti saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell'emergenza sanitaria;
- Ai Responsabili di Settore di relazionare quotidianamente con il Sindaco ed il Segretario Generale, anche a mezzo servizio di teleconferenza attraverso piattaforme che consentono la possibilità di collegamento audio-video (anche tramite i mezzi così descritti all'art.75 del D.L. n.18/2020);
- Ai Componenti del COC di essere reperibili ogni qual volta necessario, come disposto da legge;

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del Governo Nazionale o Regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Prefettura UTG.;

Copia delle medesima è altresì per competenza e osservanza a tutti i Responsabili degli uffici per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

IL SINDACO
Ing.Giovan Battista Castagna